

- Legislazione e Prassi - Legislazione

“Decreto Milleproroghe”. In G.U. la conversione in legge del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215

Pubblicato il 29 febbraio 2024

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.49 del 28-02-2024 la Legge 23 febbraio 2024, n. 18 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” e il relativo testo coordinato, di cui si riportano di seguito gli articoli di interesse notarile in merito ai quali si rimanda alle segnalazioni novità normative pubblicate in questo stesso CNN Notizie: Conversione in legge del d.l. “Milleproroghe”. Nuova proroga del termine di efficacia della norma emergenziale in tema di riunioni con mezzi di telecomunicazione (l. 23 febbraio 2024, n. 18)” est. Boggiali; “Conversione in legge del Decreto Milleproroghe: prorogate le agevolazioni prima casa “under 36” est. Fasano. (N.d.R.)

LEGGE 23 febbraio 2024, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00033)

(GU Serie Generale n.49 del 28-02-2024)

Testo in vigore dal 29 febbraio 2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 2024.

Allegati

Per visualizzare l'allegato consultare il sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/02/28/24G00033/sg

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi». (24A01124)

(GU Serie Generale n.49 del 28-02-2024)

(Omissis)

Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

(Omissis)

12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.

12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo

comma 12-terdecies. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

(Omissis)

Per visualizzare l'intero testo coordinato consultare l'allegato o il sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/02/28/24A01124/sg

